



Comune di Colzate
PROVINCIA DI BERGAMO



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione degli appartamenti di proprietà comunale destinati ai residenti.

ARTICOLO 2
DESTINATARI

Gli alloggi di proprietà Comunale devono necessariamente essere assegnati alle seguenti categorie:

ANZIANI:

1. Essere cittadini italiani.
2. Anziano/a singola avente un'età superiore a 65 anni.
3. Coppia di anziani di cui uno con età superiore a 65 anni ed il coniuge non deve avere meno di 60 anni.
4. Residenti in Comune di Colzate da almeno 3 anni.
5. Abbiano ricevuto lo sfratto dal proprio titolare dell'appartamento.
6. Necessità di un appartamento che risponda ai bisogni sanitari documentali.

ALTRI:

1. Essere cittadini italiani.
2. Aver ricevuto lo sfratto dal proprio titolare dell'appartamento e non avere altre risorse.
3. Aver ricevuto la sentenza esecutiva di sfratto.
4. Essere residenti in Comune di Colzate da almeno 5 anni.
5. Necessità di un appartamento che risponda ai bisogni sanitari documentabili.

ARTICOLO 3
REQUISITI

Gli utenti di cui all'art. 2 per partecipare all'assegnazione devono:

1. Non essere proprietari di case, appartamenti e terreni in Colzate e/o fuori Comune, di non essere titolare/i del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su appartamenti ovvero su altri beni immobili, ubicati in tutto il territorio nazionale.
2. Il limite ISEE deve rientrare fra quelli di cui all'allegato A al presente regolamento.

ARTICOLO 4
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

La richiesta deve essere presentata entro due mesi dalla data di pubblicazione del bando di assegnazione redatto dall'ufficio Servizi Sociali.

ARTICOLO 5

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE

Le domande, verificate nella loro completezza e valutate ammissibili, vengono inserite nella graduatoria predisposta dall'ufficio Servizi Sociali.

Al fine della formulazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di cui all'art. 6 si considerano i sottoelencati indicatori di fragilità:

1. condizione abitativa;
2. condizione sociale;
3. I.S.E.E.

Verranno attribuiti dei punteggi definiti nell'allegato B.

A parità di punteggio si procederà nel rispetto delle seguenti priorità:

1. minore reddito I.S.E.E.;
2. maggiore età anagrafica.

ARTICOLO 6

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria viene approvata con determinazione del responsabile del Servizio Sociale e viene comunicata agli aventi diritto entro 60 giorni dalla chiusura del bando.

Nel caso in cui la graduatoria fosse esaurita e uno o più alloggi si liberassero, potrà essere indetto un nuovo bando pubblico con conseguente nuova graduatoria.

ARTICOLO 7

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

All'assegnazione degli alloggi come definiti dall'art. 1 del presente regolamento, provvede la Giunta Comunale con l'ausilio dell'assistente sociale e di un membro della minoranza consigliere, individuato dal proprio capogruppo.

Il provvedimento di assegnazione è preceduto dal controllo da parte dell'ufficio competente della permanenza dei requisiti per l'accesso nonché della verifica di quanto dichiarato nella domanda.

La scelta dell'alloggio tra quelli eventualmente disponibili è compiuta dall'assegnatario o da persona delegata. Per situazioni particolari effettivamente dimostrabili (barriere architettoniche ecc.) la scelta eventuale degli alloggi sarà definita dall'Ufficio Servizi Sociali.

Dal momento dell'assegnazione delle chiavi, l'assegnatario ha 30 giorni di tempo per prendere possesso dell'alloggio.

ARTICOLO 8

ASSEGNAZIONE IN DEROGA ALLA GRADUATORIA

La Giunta Comunale, su segnalazione dell'Ufficio Servizi Sociali, ha la facoltà, qualora vi sia la disponibilità di alloggi, di provvedere ad assegnazioni urgenti, in deroga alla graduatoria del Bando, a nuclei costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli a carico o minori legalmente a carico, che si trovino in situazioni socio-ambientali ritenute critiche e particolarmente difficili.

Tale assegnazione deve essere temporanea e definita con un progetto dall'Ufficio Servizi Sociali. Il massimo della durata di assegnazione è pari ad un anno.

ARTICOLO 9

DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

La decadenza dell'assegnazione avviene, con provvedimento motivato dal responsabile del Servizio Sociale, nei seguenti casi:

1. assenza continuativa dall'appartamento per un periodo uguale o maggiore di mesi 6, non dovuta a ricoveri ospedalieri o di lungodegenza o a grave malattia certificata;
2. ospitalità continuativa per periodi superiori a mesi 3 di terze persone;
3. mancato pagamento di quota d'uso, bollette e spese condominiali per un periodo di almeno 6 mesi sia da parte dell'assegnatario, che da parte dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi del C.C. art. 433.

Nel caso in cui l'anziano necessiti di assistenza continuativa, per cui si rende necessaria un'ulteriore persona all'interno dell'appartamento, tale situazione deve essere necessariamente concordata con l'Ufficio Servizi Sociali.

In ogni caso il diritto di occupare l'alloggio permane solo fino al momento in cui lo stesso è occupato dalla/e persona/e titolare/i dell'assegnazione.

In caso di decesso o trasferimento dell'assegnatario o degli assegnatari, l'appartamento deve essere reso disponibile entro il termine massimo di tre mesi.

ARTICOLO 10

RINUNCIA ALL'ASSEGNAZIONE

L'assegnatario o gli assegnatari hanno la facoltà di rinunciare al proprio diritto. Tale rinuncia, che deve essere comunicata per scritto, deve intendersi valida per tutta la durata di validità della graduatoria. A indizione di un nuovo bando il/i rinunciatario/i potranno ripresentare nuova domanda.

ARTICOLO 11

MANUTENZIONE E MODIFICHE

La manutenzione ordinaria è a carico dell'assegnatario, quella straordinaria è a carico del Comune. Gli alloggi sono di proprietà del Comune, pertanto gli assegnatari non potranno apporvi modifiche sia esterne che interne, se non concordate e autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 12

DETERMINAZIONE DEL CANONE AGEVOLATO

La determinazione del canone di locazione avviene in applicazione dell'equo canone, con le percentuali di cui all'allegato A.

ARTICOLO 13
PAGAMENTO E DECORRENZA

Il canone di locazione agevolato stabilito dall'art. 12 dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale e verrà corrisposto in rate semestrali anticipate scadenti alle date: 30 Aprile e 31 Ottobre di ogni anno.

ARTICOLO 14
MODALITA' DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO

A seguito della pubblicazione del bando, l'Amministrazione Comunale provvederà a pubblicizzare lo stesso attraverso:

1. l'esposizione dello stesso all'Albo Pretorio;
2. con altre modalità ritenute più opportune dall'Ufficio Servizi Sociali.

ARTICOLO 15
RICORSI

Eventuali ricorsi potranno essere presentati dai soggetti interessati entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Solo errori formali daranno luogo alla riverifica da parte dell'Ufficio Servizi Sociali.

ARTICOLO 16
ALLEGATI

Gli allegati "A" e "B" al presente regolamento verranno di anno in anno approvati ed eventualmente modificati dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione regolamenti e saranno parte integrante del bando di assegnazione alloggi.

ALLEGATO A
CALCOLO CANONE AGEVOLATO

REDDITO I.S.E.E.	QUOTA % CANONE LOCAZIONE
- al di sotto di €. 4.000,00=	esente
- da €. 4.001,00= a € 9.000,00=	60%
- da €. 9.001,00= a €. 12.000,00=	80%
- da €. 12.001,00= a €. 18.000,00=	100%

I valori inerenti le fasce di reddito vengono aggiornati annualmente in base agli indici ISTAT sull'andamento del costo della vita.

ALLEGATO B

PUNTEGGI

CONDIZIONE ABITATIVA:

1. Il richiedente occupa un alloggio:

- | | |
|----------------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> in locazione | PTI. 4 |
| <input type="checkbox"/> a titolo completamente gratuito | PTI. 0 |

2. Scadenza del contratto d'affitto entro un anno dalla pubblicazione del bando

- | | |
|-----------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> si | PTI. 7 |
| <input type="checkbox"/> no | PTI. 0 |

3. Sfratto

- si PTI. 15
- no PTI. 0

CONDIZIONE SOCIALE:

4. Con chi vive:

- solo PTI. 3
- con il coniuge anch'esso eventuale occupante dell'appartamento PTI. 3
- con un fratello/sorella anch'esso/a eventuale occupante dell'appartamento richiesto PTI. 3
- con figlio/a portatore di handicap ai sensi della L. 104/92 PTI. 25
- con nucleo familiare dal quale il richiedente ha necessità di staccarsi
(secondo istruttoria dell'Assistente Sociale) fino a PTI. 10

5. Invalidità:

- si (per il punteggio vedi sotto)
- no PTI. 0

6. Se l'anziano o uno degli anziani della coppia richiedente ha l'invalidità specifica re il grado:

- 100% con Indennità di Accompagnamento PTI. 25
- tra il 99% ed il 66% PTI. 20
- inferiore al 66% PTI. 15

FASCE I.S.E.E.:

FASCIA	I.S.E.E.	PUNTI
Nr. 1	Fino a €. 4.000,00= compreso	10
Nr. 2	Da €. 4.001,00= a €. 5.000,00= compreso	9
Nr. 3	Da €. 5.001,00= a €. 7.500,00= compreso	8
Nr. 4	Da €. 7.501,00= a €. 9.500,00= compreso	7
Nr. 5	Da €. 9.501,00= a €. 11.500,00= compreso	6
Nr. 6	Da €. 11.501,00= a €. 13.500,00= compreso	5
Nr. 7	Da €. 13.501,00= a €. 15.500,00= compreso	4
Nr. 8	Da €. 15.501,00= a €. 18.000,00= compreso	3